DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Art. 4

Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati

All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;

b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».

Versione in vigore dal 6 maggio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Estremi	Legge 7 aprile 2017, n. 47
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-misure-di-protezione-dei-minori-stranieri/art-4-strutture-di-prima-assistenza-e-accoglienza-per-i-minori-stranieri

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it